

## Relazione istruttoria

**Oggetto: Assistenza in materia di Privacy e DPO**

**Preso atto che:**

il valore dell'appalto di cui trattasi, determinato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016;

**Visto:**

l'art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che per i contratti sotto soglia dispone che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese";

**Dato atto che:**

l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**Verificato, altresì, che:**

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 prescrive l'obbligo di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che sono alla base;
- le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate a marzo 2018, riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

**Considerato che**

- si è reso necessario nominare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO),

➤ tale nomina (DPO) è OBBLIGATORIA per le aziende (D.lgs. n. 101/2018).

Si è valutata la ditta "**GRUPPO MAGGIOLI SPA**", con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), per svolgere la funzione di DPO, che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Consulenza e redazione documenti,
- Sorveglianza del rispetto del Regolamento,
- Cooperazione con l'autorità di controllo,
- Visite cadenzate (n.4) presso l'azienda,
- Nomina DPO (durata 3 anni).

La ditta GRUPPO MAGGIOLI SPA ha offerto il servizio di assistenza in materia di Privacy e nomina DPO per la durata di n.3 (tre) anni per un importo complessivo di **4.500,00€ + IVA**

Ritenendo tale offerta economicamente vantaggiosa, a tale procedura si assegna il seguente CIG **ZC635CDA6C**

Si trasmette per quanto di competenza.

 Il RUP  
Dott. Ing. Vincenzo Piscitelli

Pomigliano d'Arco, 30/03/2022

**Il Presidente**

Visto il Regolamento Aziendale,

Viste le linee guida dell'ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria",

Visto il TU 50/2016;

**Determina di**

1. Prendere atto della relazione istruttoria che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Voler intervenire per ottemperare agli obblighi di legge in materia di Privacy;
3. Affidare la fornitura del servizio alla ditta **GRUPPO MAGGIOLI SPA**, sita in Santarcangelo di Romagna (RN) via del Carpino n.8 – P.IVA 02066400405.

Pomigliano d'Arco, 30/03/2022

**Il Presidente**  
**Dott. Massimo Rubino**



